

7° SETTORE
POLIZIA
MUNICIPALE



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. 8 del 17.02.2026

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

**OGGETTO : ordinanza di divieto
asporto di bevande alcoliche
superiore ai 5 gradi in occasione
della manifestazione del Carnevale di
Sciacca 2026 con la sfilata dei gruppi
mascherati per le via del centro
storico" del giorno di martedì 17
febbraio 2026**

Premesso che :
il giorno 17 febbraio 2026, avrà luogo la prima giornata della manifestazione del Carnevale di Sciacca 2026 " con la sfilata dei gruppi mascherati per le via e piazze del centro storico";
Considerato che la Questura di Agrigento ha chiesto per eventi simili una regolamentazione della vendita delle bevande alcoliche e di asporto delle bevande in vetro alcoliche e non;
Considerato che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare l'asporto di bevande alcoliche in occasione della manifestazione di cui all'oggetto;
Considerate le disposizioni per le vie brevi del Sindaco di Sciacca;

Vista la circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: " Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recente disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Considerato che il numero elevato di persone presenti, soprattutto di giovane età, all'evento possono subordinare situazioni connesse alla sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcoliche;

Attesa la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Atteso, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;

Atteso quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti:

- ✓ Art. 687 – divieto di consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
 - ✓ Art. 688 – Ubriachezza
 - ✓ Art.689 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
 - ✓ Art.690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
 - ✓ Art.691 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;
- considerata la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Il Comandante f.f.

Com. M.S. Navarra

Vista la legge n 287 del 25/09/1991

Visto l'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo statuto comunale;

Vista La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;

Vista la legge n. 142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

PROPONE DI ORDINARE

- In occasione dell'evento "Carnevale di Sciacca 2026" con la prima giornata della sfilata dei gruppi mascherati che sfileranno nelle strade e piazze del centro storico in data 17 febbraio 2026, il divieto di asporto e vendita di bevande alcoliche superiore ai 5 gradi, nonché di vendita bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine, nell'arco temporale:
 - ✓ Dalle ore 14:00, del giorno 17 febbraio, sino alle ore 08:00 del giorno 88 febbraio 2026 in tutto il centro storico di Sciacca.

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 1) Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 2) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 3) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui ai punti 2 e 3, muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in lattine o contenitori in vetro. È vietata la vendita di bevande superiori ai 5 gradi alcolici. E' consentita la somministrazione di alcol superiore ai 5 gradi solo ed esclusivamente ai tavoli delle attività di cui al punto 3.

E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente in bicchieri di carta o plastica riciclabile nelle immediate vicinanze delle attività o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Sciacca, li 17/02/2026

Il Comandante f.f.
Comm. Dr. Salvatore NAVARRA



IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

- In occasione dell'evento *“Carnevale di Sciacca 2026”* la prima giornata della sfilata dei gruppi mascherati che sfileranno nelle strade e piazze del centro storico in data 17 febbraio 2026, il divieto di asporto e vendita di bevande alcoliche superiore ai 5 gradi, nonché di vendita bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine, nell'arco temporale:
- ✓ **Dalle ore 14:00, del giorno 17 febbraio, sino alle ore 08:00 del giorno 18 febbraio 2026 in tutto il centro storico di Sciacca.**

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 4) Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 5) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 6) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui ai punti 2 e 3, muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in lattine o contenitori in vetro. È vietata la vendita di bevande superiori ai 5 gradi alcolici. E' consentita la somministrazione di alcol superiore ai 5 gradi solo ed esclusivamente ai tavoli delle attività di cui al punto 3.

E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente in bicchieri di carta o plastica riciclabile nelle immediate vicinanze delle attività o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”.

DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
 - b. Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - c. Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
 - d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

IL SINDACO
Dr. Fabio TERMINE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ / _____ / _____ al _____ / _____ / _____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li